



ORDINANZA SINDACALE N.9 del 03-04-2020

Numero Reg. Gen.: 13

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO DA COVID-19. DISPOSIZIONI
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

VISTA l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto in data 21 febbraio 2020;

VISTO il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;

VISTA la successiva ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTO il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio delle Province di Padova, Treviso, Venezia;

VISTO il DPCM del 11 marzo 2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 19.03.2020 avente ad oggetto "*Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle strutture sanitarie regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per la gestione dei rifiuti urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.*";

VISTA la nota prot. n. 265 del 20.03.2020 del Consiglio di Bacino avente ad oggetto: "*Emergenza epidemiologica in atto da COVID-19. Indicazioni ai cittadini per il corretto conferimento dei rifiuti*";

VISTA la nota della Regione Veneto protocollo n. 131288 del 24.03.2020 recante chiarimenti in merito alle misure da porre in essere al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio integrato di gestione dei

rifiuti urbani, secondo le modalità già adottate sul territorio, giuste indicazioni fornite dall'Istituto Superiore della Sanità riguardanti raccomandazioni sulle modalità operative per la gestione degli stessi;

VISTA la nota della Regione Veneto protocollo n.138483 del 31.03.2020 avente ad oggetto: "*Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani non differenziati raccolti da utenze ove soggiornano soggetti positivi al Tampone in isolamento o quarantena obbligatoria. DPCM del 09.03.2020. Circolare dell'Istituto Superiore di Sanità n. 8293 del 13.03.2020*";

VISTA la nota prot. n. 293 del 30.03.2020 del Consiglio di Bacino, avente ad oggetto: "*Emergenza epidemiologica in atto da COVID 19. Ordinanza Regione Veneto n. 32 del 19.03.2020 e Circolare della Regione Veneto del 24.03.2020 prot. 131288 – Circolare ai Comuni sulle modalità gestionali per la raccolta e l'avvio a smaltimento dei rifiuti urbani*";

VISTO il DPCM del 1 aprile 2020 con il quale viene prorogata l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti fino al 13 aprile 2020;

TENUTO CONTO che i provvedimenti citati, al fine di tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore igiene ambientale in situazione di emergenza epidemiologica da covid-19, dettano indicazioni e raccomandazioni per una gestione più corretta che riduca ulteriormente gli eventuali rischi;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure di contenimento e di gestione dell'emergenza, necessarie a tutela della salute pubblica e degli operatori del settore igiene ambientale;

RICHIAMATI:

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- L'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.";
- Gli art. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale;

INFORMA CHE

- **Continua** il servizio di raccolta con le frequenze e le modalità ordinarie del servizio con le cautele previste dall'Istituto Superiore della Sanità;
- **Non sono accessibili** i Centri di Raccolta fissi e mobili la cui apertura in via precauzionale è stata sospesa fino al superamento dell'emergenza in essere;
- **Sono attivi** i servizi di raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti;

INVITA

i cittadini a contenere la produzione delle tipologie di rifiuti destinati ai servizi (verde e ramaglie, inerti, ingombranti, olii...) o prevederne uno stoccaggio domestico fino alla riapertura del servizio;

ORDINA

1. Alle **utenze domestiche poste in isolamento o quarantena** di sospendere la raccolta differenziata e di conferire giornalmente assieme tutti i rifiuti prodotti (carta, vetro, umido, secco...compresi fazzoletti o i rotoli di carata, le mascherine, i guanti e i teli monouso) in doppi o tripli sacchi chiusi che dovranno essere introdotti nel contenitore del rifiuto secco residuo. I sacchetti devono essere chiusi con lacci di

chiusura o nastro adesivo utilizzando guanti monouso e senza essere schiacciati con le mani. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Successivamente le mani dovranno essere correttamente lavate. **In caso di contenitore condominiale del rifiuto secco indifferenziato**, l'utente dovrà conferire nel contenitore condominiale gestito secondo le modalità ordinarie del condominio. In particolare, si raccomanda all'utilizzatore quando espone il contenitore di disinfettare con una salvietta il coperchio e le altre parti di presa, con cui potrebbero entrare in contatto altri utenti e gli operatori, con un prodotto igienizzante per le superfici a base di alcool o candeggina (uno spruzzino sgrassatore per pulizia del bagno o cucina). Anche questa salvietta sarà poi gettata nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata.

2. Ai **cittadini non positivi al virus e non in quarantena** di proseguire la raccolta differenziata, con la specifica, dettata dall'Istituto Superiore della Sanità, che fazzoletti di carta, mascherine e guanti debbono essere gettati nel rifiuto secco, da conferire come da procedura ordinaria utilizzando 2 o 3 sacchetti uno dentro l'altro, ben chiusi.
3. In caso di servizi eseguiti da persone che effettuano assistenza e/o attività di volontariato dovranno essere utilizzati guanti monouso e non dovranno essere prelevati sacchetti aperti o danneggiati. I sacchetti dovranno essere conferiti con le modalità di cui ai precedenti punti ed i guanti gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l'altro). Successivamente le mani dovranno essere correttamente lavate.
4. Il presente provvedimento avrà durata fino alla cessazione delle disposizioni nazionali e regionali riferite all'emergenza epidemiologica Covid-19.

AVVERTE CHE

I dati personali inerenti le modalità gestionali da adottare e le indicazioni fornite saranno trattate ai sensi dell'art. 14 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14, secondo le modalità di cui all'articolo 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 679/2016.

Le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.

DEMANDA

agli organi preposti il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
GROSSO CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.